

Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA pubblica di prima convocazione

Deliberazione N. 39 del 31 luglio 2021

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 31 luglio 2021 alle ore 9.00 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
1 - LAMBERTINI Paolo	X	
2 - BRIANO Maurizio	X	
3 - DALLA VEDOVA Matteo		X
4 - DOGLIOTTI Marco	X	
5 - FERRARI Giorgia	X	
6 - FERRARI Nella	X	
7 - GARRA Caterina		X
8 - GHIONE Fabrizio	X	
9 - GRANATA Ambra	X	
10 - LOVANIO Nicolò	X	
11 - NERVI Silvano	X	
12 - PENNINO Matteo	X	
13 - PERA Francesca		X
14 - PIEMONTESE Ilaria	X	
15 - POGGIO Alberto	X	
16 - SPERANZA Roberto	X	
17 - ZUNINO Nicolò	X	
	14	3

Risulta l'assenza giustificata dei Consiglieri comunali di cui ai nn. 3, 7 e 13.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 2 all'O.d.G. e dà lettura della connessa proposta di deliberazione; chiede se vi siano osservazioni;

Il Consigliere Giorgia Ferrari chiede quali siano i motivi per i quali si sia ritenuto di sottoporre all'approvazione il Regolamento in oggetto;

Il Sindaco dice che è stata una richiesta degli Uffici poiché la normativa non è molto chiara e pervengono molte istanze; riferisce che si stabilisce che la tempistica per riscontrare è di 180 giorni;

Non vi sono ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i riferimenti normativi:

- Legge n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Circ. Ministero dell'Interno 8 aprile 1991 n. K.281 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

RITENUTO necessario regolamentare il procedimento, data la complessità dello stesso;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (cd jure sanguinis), ex art. 1 della Legge nr 91/1992 ed ex art. 1 della Legge nr 555/1912, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi n. 14, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (cd jure sanguinis), ex art. 1 della Legge nr 91/1992 ed ex art. 1 della Legge nr 555/1912, così come allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

ART. 1

(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

ART. 2

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata al Responsabile del procedimento.

ART. 3

(Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata al Responsabile del procedimento, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

ART. 4

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Cairo Montenotte. Gli accertamenti relativi alla condizione summenzionata possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune in cui è stata richiesta la trascrizione dell'atto di nascita (la residenza di una persona è determinata dall'*abituale e volontaria dimora* in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

ART. 5
(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, come sopra:

- 1) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
- 2) effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
 - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 6
(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

ART. 7
(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 8
(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 9
(Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991: Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.



Città di
CAIRO
Montenotte

PARERI ALLA

- deliberazione Consiglio Comunale

- deliberazione Giunta Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. NR. 555/1912.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

A) alla regolarità tecnica:

favorevole

Cairo Montenotte, li

19/7/2021

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

B) alla regolarità contabile

favorevole

19/7/2021

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 02/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 02/08/2021

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. PATRONE**

La presente Deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 02/08/2021

Visto:

**IL DIRIGENTE
Andrea MARENCO**